

555 / 08

1 *M*  
/ 55

N. 6328/2006 Reg. G.  
P.U. del 21.11.2007

Sent. N. 2820

27

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE**

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Amedeo Postiglione  
Consigliere " Guido De Maio  
" Aldo Grassi  
" Alfredo Maria Lombardi  
" Aldo Fiale



ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Sui ricorsi proposti da Figliano Pasquale, n. a Sant'Onofrio il 25.4.1940, e da Figliano Natale, n. a Sant'Onofrio l'1.1.1975, avverso la sentenza in data 5.7.2005 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Vibo Valentia in data 30.1.2003, vennero condannati Figliano Pasquale alla pena di anni due di reclusione ed € 500,00 di multa e Figliano Natale alla pena di anni uno di reclusione ed € 250,00 di multa, quali colpevoli del reato di cui agli art. 110 e 349 cpv. c.p..

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

Udito il difensore, Avv. Tommaso Basso, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Figliano Pasquale e Figliano Natale in ordine al reato di cui agli art. 110 e 349 cpv. c.p., loro ascritto per aver violato i sigilli apposti ad un escavatore Caterpillar Mod. 215 Maia, sottoposto a sequestro penale ed affidato in giudiziale custodia a Figliano Natale, facendone uso.

*la*

Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti, tra l'altro, avevano contestato la sussistenza del reato loro ascritto, deducendo che nella specie non vi era stata effrazione dei sigilli, in quanto mai apposti, nonché contestato in punto di fatto che si fosse verificato l'uso illegittimo del trattore e dedotto l'eccessività della pena inflitta dal giudice di primo grado

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione con numerosi motivi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proprio ricorso il Figliano Natale denuncia:

1) violazione di legge in relazione all'art. 349, comma secondo, c.p., nonché agli art. 192, 546 e 530 c.p.p..

Si deduce che l'affermazione della colpevolezza dell'imputato è stata fondata sull'accertamento del mero trasferimento della cosa sequestrata in un luogo diverso da quello del sequestro, fatto che di per sé non integra la fattispecie delittuosa;

2) violazione di legge in relazione all'art. 349, comma secondo, c.p., nonché agli art. 192, 546 e 530 c.p.p..

Si sostiene che i giudici di merito hanno applicato erroneamente la legge penale, non avendo tenuto conto delle risultanze processuali, dalle quali era emerso che l'escavatore sequestrato non era funzionante; che, peraltro, la citata circostanza aveva formato oggetto di una richiesta di assunzione di prove nel dibattimento di appello su cui la corte territoriale ha ommesso di pronunciarsi;

3) violazione ed errata applicazione degli art. 110 e 349 c.p. e vizi della motivazione.

Si deduce che il reato, in quanto istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui viene effettuata la violazione dei sigilli, sicché non può costituire concorso nel reato l'attività esercitata da altro soggetto che abbia successivamente adoperato la cosa sequestrata. Si aggiunge che nella specie era carente la prova in ordine alla ritenuta cogestione dell'attività esercitata dall'imputato da parte del padre di questi e che anche la prova per testi dalla quale era emerso che l'imputato era stato visto a bordo di un caterpillar si palesa generica, non essendovi stata una piena identificazione del mezzo meccanico;

4) violazione degli art. 194, comma terzo, e 195 c.p.p..

Si denuncia l'utilizzazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese dall'imputato al verbalizzante in occasione del sopralluogo e riferite da quest'ultimo quale teste;

5) violazione dell'art. 606, comma primo lett. d), in relazione agli art. 495, comma 4, 192, comma 1, 546, 507 c.p.p., nonché 24 e 111 della Costituzione.

Si denuncia la mancata ammissione di una prova decisiva, essendo stata richiesta, nei motivi di appello, l'escussione quale teste di tale Pannace sulla circostanza che nel luogo in cui era stato rinvenuto il Caterpillar sequestrato operavano altri mezzi simili e che uno di essi era stato concesso

in uso dal Pannace al Figliano Pasquale per l'esecuzione dei lavori accertati nell'area; richiesta su cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi;

6) violazione di legge in relazione agli art. 192, 495, 546 e 530 c.p.p., nonché all'art. 349, comma secondo, c.p..

Si deduce la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla identificazione dell'escavatore sequestrato con quello utilizzato, stante la genericità delle risultanze probatorie sul punto;

7) violazione di norme processuali e vizi della motivazione della sentenza con riferimento alla affermazione secondo la quale gli imputati sarebbero stati cogestori dell'attività cui era riconducibile la custodia giudiziale del mezzo meccanico;

8) violazione di legge in relazione agli art. 192, 495, 546 e 530 c.p.p., nonché all'art. 349, comma secondo, c.p..

Si deduce, in sintesi, che nella specie doveva essere escluso il reato di cui all'art. 349 c.p. per inesistenza dei sigilli, non risultando dal verbale di sequestro che gli stessi fossero stati apposti al mezzo meccanico;

9) eccessività della pena inflitta;

A sua volta l'imputato Figliano Pasquale denuncia:

1) violazione di legge in relazione agli art. 192, 495, 546 e 530 c.p.p., nonché all'art. 349, comma secondo, c.p., riproponendo le stesse censure di cui al punto 6) del ricorso dell'altro imputato relative alla identificazione dell'escavatore sequestrato;

2) violazione ed errata applicazione degli art. 110 e 349 c.p. e vizi della motivazione.

Si ripropongono le deduzioni dell'altro ricorrente di cui al punto 3) relative alla configurabilità, quale violazione dei sigilli, di un'attività posta in essere successivamente alla predetta violazione;

3) carenza ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della esistenza di una gestione congiunta da parte degli imputati della custodia giudiziale;

4) violazione di legge in relazione all'art. 349, comma secondo, c.p., nonché degli art. 192, 546 e 530 c.p.p..

Si ripropone la questione della inutilizzabilità dell'escavatore sottoposto a sequestro di cui al punto 2) dell'altro ricorso;

5) violazione dell'art. 606, comma primo lett. d), in relazione agli art. 495, comma 4, 192, comma 1, 546, 507 c.p.p., nonché 24 e 111 della Costituzione con riferimento alla mancata ammissione di una prova decisiva dedotta al punto 5) dell'altro ricorso;

6) violazione di legge in relazione agli art. 192, 495, 546 e 530 c.p.p., nonché all'art. 349, comma secondo, c.p., riproponendosi la questione della inesistenza della violazione dei sigilli di cui al punto 8) dell'altro ricorso;

7) eccessività della pena inflitta.

Entrambi i ricorsi, con i quali come esposto in narrativa si propongono sostanzialmente dai ricorrenti le stesse questioni, sono infondati.

Con riferimento ai motivi di gravame, con i quali si contesta la sussistenza del reato per non esservi stata la materiale effrazione dei sigilli, in quanto non risulta dal verbale di sequestro che siano stati apposti, la sentenza impugnata ha già correttamente osservato che l'utilizzazione della cosa sottoposta a sequestro integra la fattispecie criminosa, in quanto condotta con la quale si viola il vincolo di indisponibilità apposto alla cosa per assicurarne la integrità materiale e funzionale.

Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, *"Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 cod. pen., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli."* (sez. III, 200226185, Spini, RV 225383; conf. sez. III, 200437898, Priolo, RV 230043; sez. III, 200316000, Carpanese, RV 224472)

Nel resto le censure dei ricorrenti, con le quali si contesta l'esistenza di prove sufficienti in ordine all'accertamento in punto di fatto relativo al concorso degli imputati nella utilizzazione del caterpillar sottoposto a sequestro per l'esecuzione di lavori di sbancamento ed alla materialità di tale fatto, si palesano inammissibili in sede di legittimità, in quanto sostanzialmente fondate sulla richiesta di riesame delle risultanze istruttorie per inferirne una valutazione favorevole alle tesi difensive degli imputati.

Peraltro, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata in ordine all'accertamento di fatto, attribuito in concorso ad entrambi gli imputati, relativo allo spostamento del caterpillar sottoposto a sequestro nell'area ove il Figliano Pasquale aveva in corso l'esecuzione di lavori e l'impiego del predetto mezzo meccanico per l'esecuzione di interventi di sbancamento in assenza di ogni autorizzazione.

In ordine a tale accertamento di fatto, invero, nella sentenza vi è la puntuale indicazione delle risultanze probatorie (testi Simmo, De Matteis, Cannizzaro) da cui è stato desunto con valutazione di merito delle risultanze probatorie del tutto immune da vizi logici e che, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Quantum alla dichiarazione del teste Cannizzaro, M/llo dei C.C., in ordine alla dichiarazione dell'imputato Figliano Natale, con la quale lo invitava a soprassedere, si palesa evidente che si tratta di un elemento di prova non determinante ai fini della affermazione di colpevolezza degli imputati.

Peraltro, deve essere in ogni caso esclusa la dedotta violazione di legge, riferendosi il divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. alle dichiarazioni che devono formare oggetto di verbalizzazione, mentre ne sono escluse quelle percepite, come nel caso in esame, dall'organo di polizia giudiziaria al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione (cfr. sez. un 200336747, Torcasio ed altro, RV 225469).

E', altresì, infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione di una prova in appello. Dall'esame degli atti, invero, emerge che non vi è stata affatto una richiesta di prove, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., sul punto dedotto dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, né nei motivi di gravame è stata formulata una espressa richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale in appello, che peraltro si palesa implicitamente disattesa, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., mediante la valutazione della esaustività del materiale probatorio in atti.

E', infine, inammissibile in sede di legittimità la doglianza relativa alla eccessività della pena inflitta dai giudici di merito, risultando peraltro detta pena correttamente ancorata ai parametri della gravità del fatto e della personalità degli imputati.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Ai sensi dell'art. 606 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.11.2007.

**IL PRESIDENTE**



**IL CONSIGLIERE RELATORE**



**IL CANCELLIERE**

